

TCRS



Teoria e Critica della **Regolazione Sociale**

Quaderno 1/2007

Giovanni Tuzet

LOGICA ED USI DEL PRAGMATISMO

Centro Studi TCRS

Via Crociferi, 81 - 95124 Catania - Tel. +39 095 230478 - tcrs@lex.unict.it

Giovanni Tuzet
Università Commerciale Luigi Bocconi - Milano
giovanni.tuzet@unibocconi.it

In:
Pragmatismo concettuale e proceduralismo giuridico
Quaderno 1/2007

ISSN: 1970-5476
Centro Studi
"Teoria e Critica della Regolazione sociale"
Via Crociferi, 81 - 95124 Catania
Tel. +39 095 230478 – Fax +39 095 230462
tcrs@lex.unict.it
www.lex.unict.it/tcrs

Giovanni Tuzet

LOGICA ED USI DEL PRAGMATISMO

Sì, la riva di quel fiume consiste in parte di roccia dura, che non sottostà a nessun cambiamento, o sottostà soltanto a cambiamenti impercettibili, e in parte di sabbia, che ora qui, ora là, l'acqua dilava ed accumula.

(L. Wittgenstein)

1. *I bei tempi pragmatisti*

In una recensione al volume di Giorgio Del Vecchio "I presupposti filosofici della nozione del diritto" (Zanichelli, Bologna, 1905), recensione apparsa a Firenze nella battagliera rivista "Leonardo" (ottobre-dicembre 1905, anno III, pp. 202-204), il pragmatista italiano Mario Calderoni contesta il tentativo di trovare una definizione della parola "diritto", osservando che la necessità "di una vera e propria «definizione» non si fa sempre sentire: basta, talora, per rendere utilizzabile una parola, l'indicare un certo numero *di esempi* scelti convenientemente, fidandoci in una somiglianza anche vaga che percepiamo, o supponiamo esistere fra gli esempi stessi, senza indicare però *in che* questa somiglianza consista" (p. 202). Calderoni nota inoltre che il bisogno di conoscere il *senso* di una parola o di un concetto non nasce finché *v'è consenso* nell'uso di tale parola o concetto (*ibid.*). Il bisogno di filosofare e trovare definizioni nasce dai "casi difficili" e dal dissenso che cresce intorno a questi.

Le osservazioni di Calderoni non possono che sorprendere e colpire, per acutezza e precocità. Si consideri bene a che anno risalgono: al 1905. A quei tempi il "Leonardo" (1903-1907) si faceva portavoce e interprete delle istanze della filosofia pragmatista americana, delle idee di Peirce e James in particolare. Mario Calderoni è fra gli animatori della rivista assieme a Giovanni Vailati e ai fondatori Gian Falco (alias Giovanni Papini) e Giuliano il Sofista (alias Giuseppe Prezzolini)¹.

¹ La rivista è stata ristampata in due volumi da Arnaldo Forni Editore, Bologna, 1981, a cura di M. Quaranta e L. Schram Pighi; sui ruoli dei diversi animatori della rivista, cfr. *ivi* le introduzioni dei curatori. Per un quadro del pragmatismo classico e contemporaneo, segnalo S. Haack (ed.), *Pragmatism, Old & New. Selected Writings*, Prometheus Books, Amherst, 2006.

Le sue osservazioni appena citate non possono che stupire per come anticipano di alcuni decenni le note tesi di Wittgenstein sul *significato come uso* e sull'importanza di offrire *esempi anziché definizioni*. Non è questa la sede per soffermarsi o interrogarsi sugli influssi che certe idee pragmatiste ebbero su Wittgenstein². Ma il punto non può non colpire.

Calderoni nota che non serve a nulla cercare "forme logiche" universali o "postulare una costanza ed una uniformità che nel fatto non esiste" (p. 203). Sfida per esempio a "prendere la parola *genio* e cercare l'idea o la forma logica comune sottostante alle seguenti espressioni, il genio di Dante o Newton, il genio di Socrate, una compagnia geniale, un ufficiale del genio, il genio della lingua francese, una cosa che va a genio" (nota 1, p. 203)³. Queste osservazioni sono altrettanto sorprendenti: anticipano di diversi decenni quello che oggi si usa chiamare *contestualismo semantico* e che può considerarsi come una specificazione della tesi sul significato come uso, vale a dire l'idea che i termini non abbiano dei significati definiti a prescindere dai loro contesti d'uso e dall'interazione pragmatica dei parlanti⁴. Perché non dovrebbe essere così anche per il termine "diritto"? Infatti, Calderoni rileva e sottolinea l'indeterminatezza di frasi quali "Ho diritto alla tal cosa" o "La tal cosa è diritto", così come sottolinea che è proprio da tale indeterminatezza (dai "casi difficili") che nascono la questione di che cosa si debba intendere per diritto e l'opportunità "di distinguere il diritto da altre cose spesso classificate, a torto o a ragione, con esso: la morale, l'equità, la legalità, la giustizia, ecc." (p. 203). Dunque, conclude Calderoni, è bene considerare le parole secondo la loro applicazione e studiare storicamente ciò che si è designato come diritto, "senza cercare se del diritto esista o no una sola idea omnicomprensiva" (p. 204). Ma a questo metodo deve essere aggiunta la riflessione filosofica sui casi difficili, cui non ci si può sottrarre appellandosi agli usi passati né, come in Del Vecchio, a forme

² Su Wittgenstein e Peirce in particolare, vedi J. Nubiola, *Scholarship on the Relations between Ludwig Wittgenstein and Charles S. Peirce*, in I. Angelelli, M. Cerezo (eds.), "Perspectives in Analytical Philosophy", Band 8 ("Studies on the History of Logic"), Walter de Gruyter, Berlin, 1996, pp. 281-294. Cfr. R. Rorty, *Pragmatism, Categories, and Language*, "The Philosophical Review", vol. 70, 1961, pp. 197-223; R.M. Calcaterra, *Wittgenstein e Peirce sull'esperienza interna*, "Paradigmi", vol. XI, 1993, pp. 327-351; C. Tiercelin, *Wittgenstein et Peirce*, in M. Ouelbani (éd.), "La philosophie autrichienne: spécificités et influences", Université de Tunis, Tunis, 2000; R. Fabbrichesi Leo, *Peirce and Wittgenstein on Common Sense*, "Cognitio", vol. 5, 2004, pp. 180-193.

³ Nella stessa nota aggiunge un esempio di tenore goliardico: "Si pensi alla differenza di significato che ha la medesima frase «la via del retto» a seconda che è pronunciata da un medico al letto di un malato o da un predicatore sul pulpito".

⁴ Cfr. ad es. C. Bianchi, *La dipendenza contestuale. Per una teoria pragmatica del significato*, ESI, Napoli, 2001.

logiche o ideali: “per quegli scopi a cui non basta il metodo degli storicisti e degli empirici o specialisti non basta neppure un metodo che, pretendendo essere filosofico, costituisce una così manifesta ed ingenua rinuncia a quello *che è appunto il presupposto filosofico* di ogni ricerca sulla nozione del diritto, precisamente come il presupposto di ogni viaggio è di non essere ancora arrivati” (*ibid.*). Tale presupposto è appunto la mancanza di una forma logica o ideale del diritto.

Un filosofo del diritto americano profondamente influenzato da Wittgenstein, Dennis Patterson, ha recentemente notato che, se Quine ha avuto ragione nel contestare la dicotomia fra analitico e sintetico, i filosofi del diritto dovrebbero abbandonare la pretesa di trovare la definizione di “diritto”, la pretesa che esista un *definiens* capace di coprire universalmente e necessariamente tutti i fenomeni che consideriamo giuridici; piuttosto, i filosofi del diritto dovrebbero tenere in più seria considerazione la sociologia del diritto, la storia del diritto e delle istituzioni, quelle discipline insomma che guardano ai fenomeni giuridici nel loro sviluppo storico e contestuale⁵.

Per questo, confesso, certi odierni approcci alla teoria del diritto mi sembrano poco credibili allorché si dicono pragmatisti e al contempo intendono per teoria del diritto uno studio sulle condizioni necessarie e sufficienti dell’applicazione del termine “diritto”, prescindendo dalla reale portata del diritto e delle sue istituzioni, dalla loro evoluzione e storicità e dalle poste in gioco nel presente⁶. Trovo più interessanti invece gli studi sulle funzioni del diritto, purché, ovviamente, rivolti alle funzioni del diritto in determinati contesti e tradizioni, non alle funzioni del diritto *tout court*⁷.

Insomma, trovo legittimo chiedersi se il filosofo pragmatista del diritto non debba occupare il proprio tempo considerando i fenomeni giuridici nel loro reale sviluppo e funzionamento anziché discutere di (altre) filosofie e teorie del diritto. Se

⁵ D. Patterson, *Notes on the Methodology Debate in Contemporary Jurisprudence: Why Sociologists Might Be Interested*, “Law and Sociology”, vol. 8, 2006, pp. 254-258.

⁶ Questo, semplificando, mi sembra il limite di un approccio come quello di J.L. Coleman, *La pratica dei principi. In difesa di un approccio pragmatista alla teoria del diritto* (2001), ed. it. a cura di G. Pino, Il Mulino, Bologna, 2006. Non voglio dire d’altro canto che il diritto si riduca a politica o a pratica sociale fra le altre: ha una specifica normatività, anche se è difficile dire in cosa consista.

⁷ Il problema è sollevato anche in una recensione di W.T. Bush (“Journal of Philosophy”, vol. 3, 1906, pp. 299-301) al medesimo libro di Del Vecchio recensito da Calderoni: “The reader wonders from the beginning why Signor Del Vecchio never thinks, apparently, of defining right in terms of function. He never once asks what right *does*, but always what it *is*” (p. 300).

posso dirlo provocatoriamente: il pragmatista non si occupa delle teorie del diritto, ma del diritto⁸.

2. *Un ritorno del concettualismo?*

Il saggio di Jacques Lenoble presentato in questa sede è costituito in buona parte da una critica all'approccio pragmatista alla teoria del diritto difeso da Jules Coleman⁹. Non mi propongo di entrare nel merito di tale dibattito. Rinvio all'attenta analisi di Damiano Canale che prende in considerazione le critiche di Lenoble al "pragmatismo concettuale" di Coleman, alcune possibili repliche a tali critiche e infine quelli che possono considerarsi i limiti della proposta di Coleman¹⁰.

Mi limito ad osservare che Lenoble, nell'intento di mostrare come una migliore costruzione della teoria dell'azione potrebbe condurre a tessere dei nuovi legami tra filosofia del diritto e teoria della *governance*, riprende il dibattito di Coleman ed altri intorno alla regola di riconoscimento di Hart, ossia la regola che fissa i criteri di validità delle norme giuridiche. Coleman qualifica come "pragmatista" la sua riformulazione della regola di riconoscimento e Lenoble la discute in quanto tale. Ma se confrontato con il pragmatismo classico, l'approccio di Coleman appare invero sbilanciato sul versante dell'analisi concettuale e dottrinarica a discapito di un approccio empirico. È lecito sospettare che i pragmatisti classici, animati da un sano empirismo, avrebbero sospettato del pragmatismo concettuale¹¹. Quello che dunque mi propongo in questa sede è richiamare a grandi linee il pragmatismo classico di Peirce e vedere come in esso la chiarificazione dei nostri concetti sia inevitabilmente legata ad un approccio empirico volto a determinare quali distinti effetti distinguano un concetto da un altro.

In questa prospettiva il significato di un concetto sta negli effetti che gli corrispondono (*rectius*, negli effetti di ciò a cui il concetto si applica). Pertanto un

⁸ Beninteso, di ciò che si considera come tale in seno ad una storia e comunità. (Ringrazio il Prof. Paolo Heritier per avermi stimolato a questa specificazione).

⁹ J. Lenoble, *The Requirements of the Pragmatist turn and the Redefinition of the Concept of Law*, "Teoria e critica della regolazione sociale", 2006.

¹⁰ D. Canale, *Vizi e virtù del pragmatismo concettuale*, "Teoria e critica della regolazione sociale", 2006. Cfr. J. Coleman, *op. cit.*

¹¹ Peraltro, nella nota 6 a p. 38, *op. cit.*, Coleman non si dice pragmatista in riferimento ai pragmatisti classici ma al pragmatismo di Sellars, Quine, Davidson e Putnam.

approccio pragmatista al diritto deve concentrarsi sugli *effetti del diritto*. Solo tali effetti possono darci, in un'ottica pragmatista, il significato del termine "diritto".

Aggiungo che Lenoble riconosce, pur in altro quadro teorico, l'importanza degli effetti del diritto e soprattutto la dipendenza di tali effetti dall'uso che del diritto viene fatto dai suoi destinatari¹². In questo senso, a suo avviso, si tratta di cogliere e ripensare le forme dell'azione collettiva che presiedono al diritto e "of understanding better the reflexive nature of the conditions of realisation of this form of collective action by which a group aims to act on itself in the horizon of what it judges rationally acceptable." (p. 46).

3. Il pragmatismo di Peirce

Charles Sanders Peirce (1839-1914) è considerato il fondatore del pragmatismo classico, il cui atto di nascita è fatto risalire all'enunciazione della cd. *massima pragmatica*. L'elaborazione della massima avviene ad opera di Peirce in seno al *Metaphysical Club*, un circolo intellettuale attivo a Cambridge (Massachusetts) negli anni immediatamente successivi al 1870 e costituito essenzialmente da uomini di scienza e uomini di legge uniti da uno spiccato interesse per la filosofia¹³. La massima pragmatica e il pragmatismo di cui è espressione nascono dunque da un incontro fra sensibilità scientifiche e sensibilità giuridiche, nel quadro di una comune riflessione filosofica.

In tale contesto Peirce elabora un *metodo* di chiarificazione concettuale, ovvero un metodo logico capace di determinare la significazione reale dei concetti e discriminare le definizioni reali da quelle puramente nominali¹⁴. La *massima pragmatica* enuncia tale metodo di chiarificazione concettuale: *il significato di un*

¹² "Recall the critique addressed, in the seventies, by the economists to the jurists. It consisted in denouncing the 'reflexive' insufficiency of the technique of governance by the 'rule' (the so-called technique of governance by 'command-and-control') and its inability to take account of the reversibility of the operation of application, that is, the dependence of the effects of a rule on the use that will be made of it by its addressees. This is also why the economists would suggest more 'decentralised' forms of our governance arrangements." (pp. 44-45).

¹³ Cfr. M.H. Fisch, *Was There a Metaphysical Club in Cambridge?*, in E.C. Moore, R.S. Robin (eds.), "Studies in the Philosophy of Charles Sanders Peirce", The University of Massachusetts Press, Amherst, 1964, pp. 3-32; L. Menand, *The Metaphysical Club. A Story of Ideas in America*, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2001. Nella letteratura italiana vedi C. Sini, *Il pragmatismo americano*, Laterza, Bari, 1972, cap. II.

¹⁴ Per approfondimenti mi permetto di rinviare a G. Tuzet, *Inferenza e giudizio*, "L'Ircocervo. Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello stato", www.lircocervo.it, anno II, n.1, 2003.

concetto è nei suoi effetti concepibili e praticamente rilevanti. Questo raccomanda per esteso la massima (in un articolo del 1878):

considerare quali effetti, che possono concepibilmente avere portate pratiche, noi pensiamo che l'oggetto della nostra concezione abbia. Allora la concezione di questi effetti è l'intera nostra concezione dell'oggetto¹⁵.

Una lettura attenta della massima comporta la discussione di una serie di problemi che non posso trattare qui¹⁶. Prescindendo da essi, la massima può essere generalizzata come segue: *il significato di x sta nelle conseguenze di x.*

La massima si applica in primo luogo a concetti che esprimono delle proprietà, ad esempio la fragilità o la durezza: dire di un oggetto che è fragile, significa identificare certi effetti che seguono a certe operazioni compiute su tale oggetto (*in primis*: se l'oggetto è lasciato cadere, si rompe). Di seguito, la massima può essere applicata a intere credenze che comprendano dei concetti così definiti, ad esempio la credenza che un certo vaso sia fragile: se credo che un certo vaso sia fragile, non sarò disposto a lasciarlo cadere (a meno che non voglia deliberatamente romperlo). Si confrontino i seguenti esempi considerandone le diverse conseguenze empiriche e comportamentali che ne distinguono i significati:

- Questo vaso è fragile
- Questa pietra è dura
- La falda è purissima
- La falda è inquinata
- Teodoro ha bevuto un litro d'acqua
- Teodoro ha bevuto un litro di vodka.

Se credo che Teodoro abbia bevuto un litro di vodka, non sarò disposto ad accettare un suo passaggio in macchina, cosa che non avrei motivo di rifiutare se, *ceteris paribus*, avesse bevuto un litro d'acqua. Ora, al di là degli esempi più o meno intuitivi, si può dire che la massima pragmatica presenti questi vantaggi:

¹⁵ C.S. Peirce, *Scritti scelti*, a cura di G. Maddalena, UTET, Torino, 2005, p. 215. Non è la sola versione della massima, ma non è questa la sede per esaminarne le differenze.

¹⁶ Cfr. almeno R. Almeder, *Peirce on Meaning*, "Synthese", vol. 41, 1979, pp. 1-24; W.V.O. Quine, *Il posto dei pragmatisti nell'empirismo* (1981), trad. di A. Pagnini, "Iride", vol. 17, 1996, pp. 143-158.

1) mette in luce quali sono le operazioni o investigazioni che dobbiamo compiere per verificare o falsificare le nostre credenze;

2) distingue, fra le nostre credenze, quelle che possono essere verificate o falsificate da quelle che non possono esserlo e che pertanto, nonostante l'apparenza, sono prive di significato;

3) individua le questioni meramente verbali: se da due credenze non possono trarsi conseguenze diverse, le credenze sono equivalenti;

4) offre dei criteri pubblici e controllabili per la determinazione del significato.

A proposito del secondo vantaggio, esemplifico di seguito alcune frasi (credenze) che sembrano sensate ma non lo sono (non credo che passino il test della massima pragmatica)¹⁷:

- C'è un divorzio fra le parole e le cose
- La vita è una follia
- L'estetica è etica
- Tutto è illusione
- L'universo è nella notte
- Il terzo è l'altro dell'altro
- Non c'è nulla fuori-testo.

Ci possono naturalmente essere casi dubbi e difficili. Ad esempio, casi di credenze che sembrano insensate ma producono effetti molto seri. Si consideri la credenza espressa da questa frase: "Gli occidentali sono infedeli". Si può dubitare che passi il test della massima pragmatica: quali sono le operazioni o investigazioni che dovremmo compiere per verificarla o falsificarla? con quali criteri pubblici e controllabili determinarne il significato? Eppure è una credenza che provoca delle conseguenze pratiche molto serie¹⁸.

¹⁷ Cfr. in questo senso il lavoro pionieristico di G. Vailati, *Il pragmatismo e i vari modi di non dir niente* (1909), ora in "Gli strumenti della ragione", a cura di M. Quaranta, Il Poligrafo, Padova, 2003, pp. 285-297.

¹⁸ Forse si può dire che suscita delle reazioni emotive pur essendo priva di un significato empiricamente rilevabile.

Inoltre i vantaggi offerti dalla massima pragmatica non devono farne trascurare le ambiguità e difficoltà. L'ambiguità principale della massima consiste nel fatto che se ne possono dare due diverse letture:

- a) una lettura pratica, secondo cui il significato è nelle conseguenze pratiche;
- b) una lettura osservazionale, secondo cui il significato è nelle conseguenze osservabili.

Ognuna di queste presenta dei problemi specifici. Se ad esempio se ne sposa la lettura pratica, si incontra il problema di stabilire il senso delle credenze storiche. Infatti, quali conseguenze pratiche avrebbero le credenze storiche? Quali specifiche conseguenze avrebbe per la nostra condotta la credenza che Bruto ha pugnalato Cesare? Sembra difficile identificare tali conseguenze e d'altro canto ci sembra assurdo concluderne che una credenza siffatta sia priva di significato¹⁹. Dunque, quantomeno, le credenze storiche costituiscono un problema per la lettura pratica della massima. Se invece se ne sposa la lettura osservazionale, si incontrano problemi come questo: come distinguere le credenze sulle creature dotate di coscienza da quelle sugli automi? Posto che Teodoro sia un nostro simile, cosa significa credere che Teodoro prova dolore? Se infatti il significato di una credenza sta esclusivamente nelle sue conseguenze osservabili, sembra impossibile distinguere una credenza su Teodoro e quella su un automa che si comporti in modo identico.

Venendo a cose che ci interessano ancor più da vicino, ci si può chiedere poi se la massima pragmatica si applichi alle norme e ai concetti normativi. Si tratta di una questione molto importante e sottile che riprenderemo dopo aver brevemente delineato il pragmatismo giuridico di Holmes.

4. *Il pragmatismo giuridico di Holmes*

Fra i giuristi del *Metaphysical Club* spicca Oliver Wendell Holmes (1841-1935), i cui scritti saranno di grande importanza per la teoria e la filosofia giuridica

¹⁹ Sul punto v. W.V.O. Quine, *op. cit.*, p. 156.

statunitense e che allo studio del diritto e della sua storia affiancherà costantemente l'attività giudiziaria (diverrà giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti). Benché Holmes non si sia mai definito pragmatista, di certo la sua opera e il suo pensiero rivelano per molti aspetti uno spirito pragmatista²⁰. Una delle sue più celebri e discusse concezioni è quella del *diritto come profezia*: profezia di ciò che decideranno le corti.

Chi studia diritto [...] studia ciò che serve per comparire davanti ai giudici o per consigliare alla gente come tenersi lontana dai tribunali²¹.

Non solo il diritto oggettivo, secondo Holmes, ma anche i diritti soggettivi e gli obblighi giuridici sono profezie: avere un obbligo giuridico significa essere (probabilmente) sanzionati da una corte in caso di inosservanza dell'obbligo. È invalso l'uso di chiamare questa concezione *teoria predittiva del diritto*. Per coglierne il senso, dice Holmes, bisogna assumere il punto di vista di un "cattivo soggetto" (*bad man*): questi non si cura del valore morale delle proprie azioni, ma solo delle loro conseguenze materiali²². Ciò permette di distinguere la morale dal diritto: le *conseguenze* della violazione dei loro precetti sono diverse.

Chi vuole conoscere il diritto e soltanto il diritto, deve guardare ad esso con l'occhio del cattivo soggetto, preoccupato solo delle conseguenze materiali che tale conoscenza gli consente di prevedere e non con l'occhio dell'uomo retto, che trova le ragioni della propria condotta, sia nell'ambito del diritto che fuori, nelle più vaghe sanzioni della propria coscienza²³.

Spesso le concezioni giuridiche sono confuse da considerazioni morali o teoretiche che non toccano la vita reale del diritto. "Prendiamo, per esempio, il problema fondamentale di che cosa sia il diritto. Alcuni autori ci dicono che esso è cosa diversa da ciò che è deciso dalle Corti del Massachusetts o d'Inghilterra, che è un sistema di ragione, una deduzione dai principi di etica o da assiomi accettati e così via, che può coincidere o no con le decisioni. Se però ci mettiamo dal punto di

²⁰ Vedi S. Haack, *On Legal Pragmatism: Where Does "The Path of the Law" Lead Us?*, "The American Journal of Jurisprudence", vol. 50, 2005, pp. 71-105.

²¹ O.W. Holmes, *La via del diritto* (1897), in S. Castignone *et al.* (a cura di), "Il diritto come profezia. Il realismo americano: antologia di scritti", Giappichelli, Torino, 2002, p. 57.

²² "Chi non si cura affatto delle norme etiche osservate dal suo prossimo si curerà probabilmente molto di non essere costretto a pagare una somma di denaro e vorrà possibilmente star fuori di prigione" (O.W. Holmes, *op. cit.*, p. 59).

²³ O.W. Holmes, *op. cit.*, p. 59.

vista del nostro cattivo soggetto, ci accorgiamo che non gl'importa nulla degli assiomi e delle deduzioni e che egli vuol sapere come probabilmente le Corti del Massachusetts o d'Inghilterra si comporteranno di fatto. Io sono press'a poco della sua opinione: le profezie di ciò che le Corti effettivamente faranno, e nulla di più pretenzioso, sono ciò che intendo per diritto"²⁴.

Gli studiosi del pragmatismo hanno confrontato la teoria predittiva di Holmes con la massima pragmatica di Peirce, chiedendosi se una delle due, e quale, sia stata influenzata dall'altra²⁵. Ora, stabilire la priorità dell'una sull'altra mi pare storicamente difficile e teoreticamente poco importante. Quello che mi pare indubbio è che c'è fra esse un'importante affinità, la condivisione del principio pragmatista per cui se voglio capire in cosa consiste x , devo considerare le conseguenze di x . Se le costruzioni e distinzioni della dottrina giuridica non corrispondono a distinte conseguenze pratiche, esse sono prive di senso. Sulla scorta di quanto fatto in precedenza a proposito della massima pragmatica, si confrontino i seguenti esempi considerando le diverse conseguenze che distinguono i concetti giuridici utilizzati:

- Questo è un contratto di locazione
- Questo è un contratto di compravendita
- Teodoro ha commesso un omicidio volontario
- Teodoro ha commesso un omicidio colposo.

Applicare a un determinato caso il concetto di omicidio volontario comporta delle conseguenze giuridiche diverse da quelle comportate dal concetto di omicidio colposo. Proprio in virtù di tali diverse conseguenze si distinguono i concetti in questione²⁶. Questo sembra fuori di dubbio; ma a parte l'affinità di fondo, la teoria predittiva presenta delle particolarità e delle specifiche problematiche distinte da quelle della massima pragmatica.

²⁴ O.W. Holmes, *op. cit.*, p. 61.

²⁵ Che il pragmatismo filosofico abbia generalizzato certi spunti del pragmatismo giuridico, è sostenuto da M.H. Fisch, *Justice Holmes, the Prediction Theory of Law, and Pragmatism*, "The Journal of Philosophy", vol. 39, 1942, pp. 85-97. *Contra* vedi J.D. Miller, *Holmes, Peirce and Legal Pragmatism*, "The Yale Law Journal", vol. 84, 1975, pp. 1123-1140.

²⁶ Si può aggiungere che non solo le conseguenze diversificano inferenzialmente i concetti, ma anche le circostanze antecedenti alle quali i concetti sono applicabili. Vedi in questo senso R. Brandom, *Articulating Reasons*, Harvard University Press, 2000.

Innanzitutto vi è un'ambiguità nella teoria predittiva: le predizioni sulle decisioni delle corti costituiscono *la conoscenza* del diritto o *il diritto*? I passi di Holmes sembrano suggerire ora l'una ora l'altra interpretazione. Ma a prescindere dagli intenti di Holmes, che la conoscenza del diritto sia costituita da predizioni è senz'altro una tesi più plausibile; che sia il diritto stesso a essere costituito da un'insieme di predizioni è piuttosto controintuitivo.

Vi sono poi due note obiezioni formulate all'indirizzo della teoria predittiva. La prima è questa: se può essere plausibile che il cattivo soggetto e il suo avvocato intendano il diritto in termini di profezie, non è plausibile che lo intenda in tali termini il giudice; questi, quando decide, non formula delle profezie (se non, eventualmente, sulle decisioni in un ulteriore grado di giudizio). A questa obiezione è stato replicato che la prospettiva del cattivo soggetto è da intendere come un espediente per mettere in risalto la differenza fra diritto e morale e il contrasto fra il diritto in astratto e il diritto di specifici sistemi giuridici²⁷. Che Holmes distingua diritto e morale e punti l'attenzione sul diritto *hic et nunc* e non sul diritto in astratto è senz'altro vero; ma ho l'impressione che la replica tenda a minimizzare la portata della teoria predittiva. A chiare lettere Holmes dice di intendere lui stesso il diritto come una serie di profezie. L'interesse della teoria predittiva sta proprio in questa pretesa vigorosa; ma essa porta con sé le difficoltà già viste ed altre ancora.

Si consideri infatti la seconda, più profonda obiezione: il diritto consiste di prescrizioni non di predizioni; inoltre, se la teoria predittiva intendesse ridurre le prescrizioni a predizioni, si proporrebbe qualcosa di impossibile in quanto è impossibile ridurre il dover essere all'essere, il normativo al fattuale. Herbert Hart in particolare ha rivolto questa critica alla teoria predittiva del diritto: non si può ridurre l'averne un obbligo alla predizione di una sanzione, non si può ridurre il normativo al fattuale; infatti il giudice, nel punire un trasgressore, assume la norma come guida del suo comportamento e la violazione della norma come ragione per punire il trasgressore²⁸. In difesa di Holmes è stato replicato da Morton White che la teoria predittiva non è una teoria semantica, ma una teoria empirica sulla connessione fra obbligo e decisioni giudiziali²⁹. White cerca di difendere Holmes dall'equazione fra obbligo e predizione, puntando l'accento sul ruolo della decisione

²⁷ S. Haack, *On Legal Pragmatism: Where Does "The Path of the Law" Lead Us?*, cit., pp. 86-87.

²⁸ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, 2nd ed., Oxford University Press, 1994, pp. 10-11.

²⁹ M. White, *Holmes and Hart on Prediction and Legal Obligation*, "Transactions of the Charles S. Peirce Society", vol. XL, 2004, pp. 569-573.

giudiziale nella vita del diritto: Holmes non vuole stabilire la sinonimia fra “avere un obbligo” ed “essere sanzionati” (come gli viene imputato sulla scorta della critica di Hart), ma la connessione empirica fra avere un obbligo ed essere (probabilmente) sanzionati da una corte in caso di non osservanza dell’obbligo.

La replica di White mi pare consona allo spirito pragmatista di Holmes, ma rimane un problema di fondo: si può applicare lo spirito della massima pragmatica (e della teoria predittiva) ai concetti normativi e alle norme? Il problema è che la massima si presenta come un metodo di chiarificazione concettuale secondo cui il significato di un concetto sta negli effetti empiricamente rilevabili che gli corrispondono. Ora, rispetto a un concetto non normativo come la fragilità si possono individuare facilmente degli effetti che seguono a certe circostanze antecedenti e che costituiscono il significato del concetto. Ma rispetto a un concetto normativo vale la stessa cosa? Prendiamo il concetto di omicidio volontario: le conseguenze che ne identificano il significato non sono conseguenze che *seguono* alla sua applicazione, ma che *devono seguire* alla sua applicazione. Colui che commette un omicidio volontario non è punito in certo modo in virtù di una legge di natura, ma *deve essere* punito in certo modo in virtù di una norma. Ora la difficoltà è questa: se si vuole mantenere l’approccio empirico della massima, non c’è modo di catturare le conseguenze normative in quanto tali. Le sole conseguenze empiricamente rilevabili sono appunto le decisioni delle corti. In questo senso Holmes è perfettamente in linea con lo spirito della massima pragmatica di Peirce, ma al prezzo di comportare una problematica riduzione della dimensione normativa del diritto a quella fattuale ed empiricamente rilevabile delle decisioni giudiziali. Se invece si vogliono catturare pienamente le conseguenze normative, si può elaborare una forma di “pragmatismo concettuale” che specifichi per ogni concetto normativo quali conseguenze normative ne costituiscono il significato, ma al prezzo di rinunciare alla dimensione empirica della “vita del diritto”³⁰. Questo in sintesi mi sembra il dilemma che un pragmatismo giuridico consapevole è chiamato ad affrontare³¹.

³⁰ L’espressione “vita del diritto” echeggia intenzionalmente il ben noto *incipit* “The life of the law has not been logic: it has been experience” (O.W. Holmes, *The Common Law* (1881), ed. by Mark DeWolfe Howe, Harvard University Press, 1963, p. 5).

³¹ Forse una via intermedia potrebbe essere quella di applicare la massima pragmatica non alle norme ma alle credenze sull’obbligatorietà delle norme. Si potrebbe tuttavia replicare che le credenze sull’obbligatorietà colgono solo in parte le conseguenze normative del diritto, che dipendono invece dai desideri e dalle intenzioni dei soggetti che pongono il diritto o ne determinano i contenuti. (Ringrazio il Prof. Damiano Canale di questa replica).

5. *La roccia della logica e la sabbia della pratica*

Termino questo scritto con una considerazione generale sul ruolo della logica e della pratica nel pragmatismo classico (o almeno in quello di Peirce). Tale considerazione non mi sembra inutile alla luce di molti malintesi contemporanei a seguito dei quali il pragmatismo viene inteso come una forma di contestualismo radicale o di scetticismo. Richard Rorty ha intitolato un suo noto volume "Conseguenze del pragmatismo"; alla luce della considerazione che sto per svolgere mi è sembrato opportuno intitolare questo saggio "Logica ed usi del pragmatismo"³².

È stato sostenuto che nel pragmatismo opera il principio evangelico secondo cui il buon albero si riconosce dai buoni frutti³³. L'ateo Shelley, commentando nel 1814 le nefandezze commesse storicamente in nome della religione cristiana, richiede che lo stesso principio venga applicato al cristianesimo. "Il cristianesimo stesso dichiara che il pregio dell'albero dev'essere determinato dalla qualità dei suoi frutti"³⁴. Quindi, con spirito utilitarista, Shelley ricorre al medesimo principio allorché giudica della bontà di eventi e azioni a seconda della bontà delle loro conseguenze³⁵.

In breve, il principio o metodo in questione è suscettibile di usi diversi, a fini diversi e secondo pratiche diverse: ora a nome del cristianesimo, ora a nome dell'ateismo, ora in senso morale, ora in senso giuridico, ora a scopi scientifici. La considerazione con cui vorrei chiudere questo scritto parte da questo aspetto e ne

³² R. Rorty, *Conseguenze del pragmatismo* (1982), trad. di F. Elefante, Feltrinelli, Milano, 1986. L'idea che il pragmatismo sia un metodo applicabile a vari scopi è già in Giovanni Papini: il pragmatismo è come un corridoio che tutti devono attraversare per raggiungere le varie stanze in cui si dedicano ad occupazioni diverse. Cfr. W. James, *G. Papini and the Pragmatist Movement in Italy*, "Journal of Philosophy", vol. 3, 1906, pp. 337-341.

³³ L. Schultz, *By Their Fruits You Shall Know Them: Eschatological and Legal Elements in Peirce's Philosophy*, in R. Kvelson (ed.), "Peirce and Law", Peter Lang, New York, 1991, pp. 131-151.

³⁴ P.B. Shelley, *Una confutazione del teismo* (1814), in "La necessità dell'ateismo e La mascherata dell'anarchia", trad. di A. Chersi, Chersilibri, Brescia, 2005, p. 30.

³⁵ "I terremoti sono dannosi per le città che distruggono, benefici per coloro i cui affari erano danneggiati dalla loro prosperità e indifferenti per gli altri che sono troppo distanti per subirne le conseguenze. La carestia è bene per il mercante di grano, male per il povero e indifferente per quelli le cui fortune possono sempre disporre del superfluo. L'ambizione è male per il petto inquieto in cui alberga, per le innumerevoli vittime che sono trascinate, dalla sua inumana sete di scelleratezza, a morire in ogni genere di tormento, per gli abitanti del paese che essa spopola e per la razza umana di cui ritarda il progresso. È indifferente al sistema dell'universo ed è bene solo per gli avvoltoi e gli sciacalli che seguono l'avanzata del conquistatore, e per i vermi che banchettano beati sulla desolazione del suo passaggio" (P.B. Shelley, *op. cit.*, p. 51).

individua un altro. Si noti che in tutti gli usi del metodo o principio pragmatista è costante una precisa struttura inferenziale: quella della *deduzione*. Infatti, come abbiamo detto, il nucleo del pragmatismo consiste nel sostenere che *il significato di x sta nelle conseguenze di x*. Ora, la predizione di conseguenze ha inferenzialmente una forma *deduttiva*. Trarre le conseguenze di certe assunzioni, credenze o ipotesi è stabilire che cosa è (o sarà) vero se le premesse che contengono tali assunzioni, credenze o ipotesi sono vere; questa è precisamente la struttura logica della deduzione³⁶. Secondo la massima pragmatica di Peirce, si tratta di prevedere quali effetti seguiranno a certe operazioni. Secondo la teoria di Holmes, si tratta di prevedere quali effetti seguiranno a certi comportamenti. In entrambi i casi, si tratta di operare delle deduzioni a partire dalle premesse disponibili.

Per concludere, allora, sembra doversi riconoscere che i diversi usi del metodo pragmatista hanno in comune la medesima struttura inferenziale. Se questo è vero, il pragmatismo è il *trionfo della deduzione* – che beninteso non è autosufficiente ma è preceduta da inferenze abduttive che forniscono le ipotesi di cui trarre le conseguenze, nonché seguita (secondo Peirce) da inferenze induttive che testano tali conseguenze³⁷. Dunque, contrariamente a quanto si possa pensare allorché si intende il pragmatismo come una forma di contestualismo radicale, la logica fonda le nostre pratiche e ricerche.

Secondo una lettura accreditata, il passo di Wittgenstein scelto in epigrafe a questo scritto vuole appunto significare che al di sotto delle nostre pratiche e della loro mutevolezza, sta una dura roccia che è quella della logica (cfr. *Della certezza*, §§ 94-100). La sabbia della pratica che l'acqua dilava ed accumula, lungo il fiume, poggia sulla roccia della logica³⁸.

Il che, ovviamente, non risolve di per sé le difficoltà che uno specifico uso può incontrare, come avviene per il pragmatismo giuridico rispetto al dilemma fra normatività e vita del diritto; ma offre almeno il quadro in cui una soluzione, forse, può essere trovata.

³⁶ Cfr. K.L. Ketner, H. Putnam, *The Consequences of Mathematics*, introduzione a C.S. Peirce, *Reasoning and the Logic of Things* (1898), ed. by K.L. Ketner, Harvard University Press, 1992, pp. 1-54.

³⁷ Cfr. G. Tuzet, *La prima inferenza*, Giappichelli, Torino, in corso di pubblicazione.

³⁸ Parte di questo lavoro è stata discussa a Ragusa in occasione di un seminario sul pragmatismo filosofico e giuridico (2 maggio 2006), tenuto su invito del Prof. Alberto Andronico che qui ringrazio. Ringrazio inoltre coloro che hanno partecipato a tale discussione, in particolare il Prof. Damiano Canale e il Prof. Paolo Heritier.